

Premessa.

Con la presente relazione la Commissione — esercitando la funzione istituzionale riconosciutale dall'articolo 5, comma 4, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59 — torna a fornire, a distanza di sei mesi dalla precedente, un quadro sullo stato di attuazione della legge n. 59 relativo al periodo 1° ottobre 1998 - 31 marzo 1999.

La relazione, seguendo il metodo già utilizzato, è articolata in quattro parti: 1) la prima relativa allo stato di attuazione del Capo I in merito al decentramento amministrativo; 2) la seconda relativa allo stato di attuazione del Capo II in merito al riordino delle pubbliche amministrazioni; 3) la terza relativa allo stato di attuazione del Capo III sulla semplificazione amministrativa; 4) la quarta relativa all'attività svolta dalla Commissione nell'esercizio della funzione di controllo.

1) Il decentramento amministrativo.

Completata entro il 31 marzo 1998 la fase di individuazione delle funzioni amministrative conferite attraverso l'emanazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 della legge n. 59, il processo di decentramento amministrativo prosegue attraverso due ulteriori passaggi: 1a) la ripartizione delle funzioni a livello regionale; 1b) il trasferimento dei beni e delle risorse.

1a) La ripartizione delle funzioni a livello regionale.

In merito all'attuazione regionale dei singoli decreti legislativi emanati ai sensi del Capo I della legge n. 59 si rileva quanto segue:

- decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143. Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale.

Al 31 marzo resta immutata la situazione prospettata nella prima relazione. Tutte le regioni a statuto ordinario, fatta eccezione per il Piemonte, hanno adottato la legge regionale per ripartire tra regioni ed enti locali le funzioni conferite dallo Stato con il decreto legislativo n. 143. Al Piemonte, unica regione ancora inadempiente, continuano pertanto ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo sostitutivo 5 marzo 1998 n. 60 (*Gazzetta Ufficiale* 27 marzo 1998, n. 72) adottato dal Governo per ripartire provvisoriamente le funzioni trasferite alle regioni che non avevano provveduto ad adottare la relativa legge regionale entro il 5 dicembre 1997, termine prescritto per tale adempimento;

- decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale.

Alla data del 31 marzo 1999 solo undici regioni hanno emanato la legge regionale (Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto). Alla ripartizione delle funzioni amministrative nelle restanti regioni inadempienti alla data del 25 giugno 1998 provvedono le disposizioni del decreto legislativo sostitutivo 22 settembre 1998 n. 345 (*Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 1998, n. 235);

- decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro.

Al 31 marzo 1999 risultano pubblicate dodici leggi regionali (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto). Per la Puglia la relativa deliberazione legislativa risulta rinviata dal Commissario di Governo al Consiglio regionale per un nuovo esame. Si applicano, pertanto, alle restanti regioni inadempienti (Calabria e Molise) le disposizioni del decreto legislativo sostitutivo 6 ottobre 1998 n. 379 (*Gazzetta Ufficiale* 3 novembre 1998, n. 257) emanato dal Governo per le regioni che non avessero adottato la relativa legge regionale entro il termine prescritto del 9 luglio 1998;

- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali.

Al 31 marzo 1999 e, quindi, a distanza di un anno dall'emanazione del principale decreto di conferimento di funzioni, lo stato dell'attuazione regionale della riforma risulta assai differenziato.

In alcune regioni si è ritenuto opportuno adottare leggi attuative che disciplinano tutte le materie del decreto legislativo: risultano così pubblicate le leggi dell'Abruzzo, della Basilicata, dell'Umbria. Per l'Emilia-Romagna la deliberazione legislativa, sempre di carattere unitario, risulta rinviata dal Commissario di Governo al Consiglio regionale per un nuovo esame.

Hanno peraltro provveduto a dare attuazione al decreto legislativo n. 112, con distinte leggi, la Toscana e la Liguria. In relazione a quest'ultima regione risulta rinviata dal Commissario di Governo al Consiglio regionale per un nuovo esame la deliberazione legislativa in materia di territorio, ambiente e infrastrutture.

Infine risultano in corso d'esame i progetti di legge attuativi del decreto n. 112 nelle regioni Calabria, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Veneto. Nessun progetto di legge è stato presentato nelle regioni Campania e Puglia.

Alla ripartizione delle funzioni amministrative nelle regioni che non hanno ancora adottato provvedimenti attuativi provvedono le disposizioni del decreto legislativo sostitutivo 30 marzo 1999, n. 96 (*Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 1999, n. 90).

1b) Il trasferimento dei beni e delle risorse.

Per quanto riguarda l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con cui — ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 — si provvede alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, secondo la scadenza temporale e le modalità stabilite dai singoli decreti legislativi di conferimento delle funzioni, la situazione al 31 marzo 1999 è la seguente:

- decreto legislativo 4 gennaio 1997, n. 143, in materia di agricoltura e pesca: emanati i due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 giugno 1998 e del 9 ottobre 1998, di cui il primo trasferisce personale dell'ex Ministero per le risorse agricole alle regioni e il secondo regolarizza il trasferimento di quattro dipendenti ministeriali alla regione Marche;

- decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in materia di trasporto pubblico locale: emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 ottobre 1998 che individua, in via generale, le risorse da trasferire alle regioni nonché le modalità e le procedure di trasferimento;

- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento delle funzioni amministrative alle regioni: deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di funzioni nel settore fieristico di cui all'articolo 41, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Si registra pertanto un ritardo nella emanazione dei decreti di trasferimento delle risorse la cui definizione è centrale per il completamento del processo di decentramento. In assenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per il trasferimento delle risorse, il conferimento di funzioni non opera.

In tale quadro il Governo ha ravvisato l'esigenza di creare un gruppo di lavoro per il coordinamento dell'attività intesa a definire tempi e modalità del trasferimento delle risorse, così da affrontare in una sola sede e con unitaria interlocuzione tutte le questioni legate all'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. È stata così costituita una commissione tecnica formata da rappresentanti della Presidenza del Consiglio, del Ministero del tesoro, delle regioni, province, comuni ed enti locali. Attraverso tale commissione s'intende — come dichiarato dal Consigliere Pajno nel corso di un'audizione informale presso la Commissione — procedere ad una codeterminazione dei contenuti dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. In tal modo si intende interloquire, per i singoli ambiti oggetto di trasferimento, da una parte con le amministrazioni statali e dall'altra con i rappresentanti delle amministrazioni regionali e locali. Si tratterebbe — sempre secondo quanto dichiarato dal Consigliere Pajno — di una scelta strategica che pone la Presidenza del Consiglio e il Ministero del tesoro in una posizione centrale rispetto al sistema operativo delle autonomie da un lato e dell'amministrazione statale dall'altro.

2) *La riforma dell'amministrazione centrale.*

Il termine di esercizio della delega di cui al Capo II della legge n. 59 in materia di riorganizzazione dell'amministrazione statale, inizialmente previsto per il 31 gennaio 1999, è stato prorogato al 31 luglio 1999 dalla legge 8 marzo 1999, n. 50.

La materia del Capo II è relativa ad uno dei punti nevralgici più delicati e complessi di tutta la riforma amministrativa avviata.

2a) *La riforma della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri.*

Nell'attuazione della delega relativa al riordino dei ministeri (articolo 11, comma 1, lettera a)) il Governo è chiamato a dare attuazione ai principi e criteri direttivi indicati dalla delega nonché agli indirizzi del Parlamento.

Centrale è il tema dell'accorpamento dei ministeri: si tratta di sopprimere alcune strutture ministeriali al fine di razionalizzare le amministrazioni centrali. In questa prospettiva il Governo intende elaborare un decreto legislativo di carattere generale che detta la disciplina organizzativa fondamentale di ciascun dicastero e un altro decreto legislativo che detta la disciplina sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio.

Al di fuori di tale quadro unitario è stato emanato il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante l'istituzione del ministero per i beni e le attività culturali (*Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1998, n. 250). Tale decreto istituisce il ministero per i beni e le attività culturali, procedendo all'unificazione delle competenze in materia di beni culturali, spettacolo e sport, finora ripartite tra il ministero per i beni culturali ed ambientali ed alcuni uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per quanto concerne poi la materia dell'organizzazione e della disciplina degli uffici dei ministeri che l'articolo 13 della legge n. 59 delegifica, riconoscendola di competenza regolamentare, risultano emanati i seguenti provvedimenti:

- decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n. 202, regolamento recante norme sull'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione (*Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 1998, n. 250);

- decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 397, regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero.

Risulta peraltro esaminato dal Parlamento ma non ancora emanato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'organizzazione del Ministero per le politiche agricole.

È stato altresì trasmesso al Parlamento lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici dirigenziali dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.

2b) *Il riordino degli enti pubblici nazionali.*

In ordine all'attuazione della delega che prevede — all'articolo 11, comma 1, lettera *b*) — il riordino degli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza e delle istituzioni di diritto privato e società per azioni, controllate dallo Stato, che operano nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale, alla data del 31 marzo 1999 si rilevano i seguenti provvedimenti:

- decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante il riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società « Sviluppo Italia » (*Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1999, n. 7). Con tale decreto viene istituita una società per azioni, denominata Sviluppo Italia con funzioni di promozione di attività produttive con particolare riferimento al Mezzogiorno e alle aree depresse. Come adempimento si dispone l'emanazione di direttive del Presidente del Consiglio dei ministri relative ai criteri per il riordino della società (cui sono peraltro conferite le partecipazioni di società di settore), per l'esercizio dei diritti dell'azionista ai fini della costituzione del capitale sociale, per la determinazione dell'ammontare del capitale sociale, per la fissazione del contenuto delle convenzioni da stipulare tra le amministrazioni statali, regionali e locali e la società. È inoltre prevista la presentazione alle Camere di un rapporto annuale sull'attività della società per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Alla data del 31 marzo 1999 risulta pubblicata la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri relativa alla costituzione del capitale e della struttura societaria di « Sviluppo Italia » Spa, emanata in data 26 gennaio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* 26 gennaio 1999, n. 20);

- è in corso di pubblicazione il decreto legislativo recante il riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Tale decreto si propone di ridefinire le competenze ed i poteri attribuiti agli organi di gestione dalla legge 13 luglio 1966, n. 559 e di predisporre l'istituto alla trasformazione in società per azioni prevista dall'articolo 55, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

- è in corso di deliberazione in via definitiva il decreto recante la trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni.

Sono stati presentati al Parlamento per il prescritto parere lo schema di decreto recante la riforma dell'AIMA - Istituzione Ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); lo schema di decreto recante l'istituzione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano.

Occorre peraltro segnalare che — per quanto riguarda i decreti contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge n. 59 del 1997 — è stato pubblicato il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492 (S.O. n. 18 - *Gazzetta Ufficiale* 21 gennaio 1999, n. 16) recante disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426 (Scuola nazionale di cinema), 8 gennaio 1988, n. 3

(Dipartimento spettacolo), 29 gennaio 1998, n. 19 (Biennale di Venezia) e n. 20 (INDA), 23 aprile 1998, n. 134 (Enti lirici).

2c) I meccanismi di monitoraggio e valutazione dei costi.

Non è stato adottato alcun provvedimento in materia di riordino e potenziamento degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle pubbliche amministrazioni (articolo 11, comma 1, lettera c)).

2d) Il riordino del settore della ricerca scientifica.

Per quanto concerne la delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d) relativa al riordino del settore della ricerca scientifica e tecnologica, alla data del 31 marzo 1999 risultano adottati i seguenti provvedimenti:

- decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* 25 febbraio 1999, n. 469) recante il riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente ENEA. Tale decreto delinea il riordino dell'ente disciplinato dalla legge n. 282 del 1991 quale ente di diritto pubblico operante in autonomia e chiamato a svolgere attività di ricerca e di innovazione tecnologica per lo sviluppo sostenibile e a prestare servizi avanzati nei settori dell'energia e dell'ambiente;

- decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27 (*Gazzetta Ufficiale* 16 febbraio 1999, n. 38) recante il riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Il decreto intende assicurare il rilancio definitivo dell'Agenzia in stretto collegamento con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 sia in ordine all'attività di programmazione da essa svolta, sia in ordine all'organizzazione interna e alle fonti di finanziamento;

- decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 91 recante il riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Il decreto ha come obiettivi sia l'inserimento del Consiglio nazionale delle ricerche nel sistema di programmazione, coordinamento e valutazione della politica nazionale della ricerca delineato dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 sia l'innalzamento della qualità dell'attività di ricerca da attuarsi attraverso la semplificazione degli organi direttivi, la riorganizzazione della rete scientifica, la mobilità dei ricercatori ed una maggiore autonomia dei singoli istituti volta anche ad una più intensa collaborazione con le università e con le altre istituzioni della ricerca, a livello nazionale ed internazionale.

2e) La riforma del pubblico impiego.

L'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 relativa al settore della disciplina del lavoro pubblico è stata completata entro il 31 ottobre 1998, termine di esercizio della delega così differito dalla legge n. 191 del 1998.

È stato così pubblicato il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 recante ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (*Gazzetta Ufficiale* 7 novembre 1998, n. 261).

3) *La semplificazione amministrativa.*

La legge 8 marzo 1999, n. 50 (*Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1999, n. 56) rappresenta la prima attuazione del disposto dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede la presentazione annuale di un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, per il decentramento normativo e per la compilazione di testi unici legislativi o regolamentari.

La legge n. 50 del 1999 introduce strumenti e procedure finalizzati a rendere più efficace l'attività diretta alla semplificazione procedimentale.

Innovativa è la procedura per l'emanazione dei testi unici: si prevede che il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, adotti, secondo gli indirizzi previamente definiti entro il 30 giugno 1999 dalle Camere sulla base di una relazione presentata dal Governo, il programma di riordino delle norme legislative e regolamentari che disciplinano le fattispecie previste e le materie elencate dalla stessa legge n. 50.

Al riordino si procede entro il 31 dicembre 2001 mediante la emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei comprendenti in un unico contesto le disposizioni legislative e regolamentari.

Fino alla data di entrata in vigore di una legge generale sull'attività normativa nella redazione dei testi unici, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati dalla legge n. 50.

4) *L'attività di controllo della Commissione.*

Nell'esercizio della funzione di verifica dello stato di attuazione della riforma amministrativa, la Commissione ha in primo luogo richiesto ai ministeri una informativa periodica sullo stato della riforma nella sfera di propria competenza, con riferimento non solo agli adempimenti di carattere regolamentare, ma anche agli adempimenti di carattere amministrativo. L'informativa pervenuta riguarda il ministero dell'industria, commercio e artigianato e il ministero dei trasporti. In secondo luogo, la Commissione ha avviato un'indagine conoscitiva dal tema « Gli strumenti di pari opportunità nel processo di riforma della pubblica amministrazione ». L'indagine è finalizzata a verificare lo stato di attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 1997 sulle azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelta e qualità sociale a uomini e donne. Si intende così verificare che il processo di riforma non prescinda da principi quali *l'empowerment*, ossia l'assunzione da parte delle donne di poteri e di responsabilità nelle sedi decisionali e il *mainstreaming* ovvero l'integrazione dal punto di vista di genere in tutte le politiche governative, al fine di realizzare una modernizzazione del sistema che promuova insieme all'efficienza dei servizi forme avanzate di solidarietà e di assunzione di responsabilità da parte della società civile.

Nella prima fase dell'indagine conoscitiva, la Commissione ha provveduto con l'aiuto dell'Istat ad una prima rilevazione dei dati quantitativi concernenti la presenza delle donne nella pubblica amministrazione ai vari livelli e nei diversi settori, sia sotto il profilo statico, sia sotto il profilo dinamico confrontando, cioè, i dati relativi ai diversi anni del periodo, con particolare riferimento all'andamento delle assunzioni.

In via generale, si evidenzia che la presenza delle donne rimane del tutto marginale, quasi inesistente, nei gradi più alti della carriera, mentre appare consistente e, in qualche caso maggioritaria, nei gradi più bassi. Si nota qualche lieve incremento nelle assunzioni delle donne nei gradi più alti negli ultimi anni, dando luogo ad una correzione tendenziale, sia pure lentissima, dei dati di base.

Così, ad esempio, nel comparto ministeriale, la presenza delle donne nella dirigenza generale è limitata nel 1993 al 5,6 per cento (23 donne su un complesso di 408 i dirigenti generali) e si incrementa lievemente al 7,8 per cento nel 1996. Se si prende in considerazione il dato delle assunzioni, tuttavia peraltro scarse in questi anni, si può segnalare che nel 1996 sono state assunte 2 donne su 5, perciò la percentuale è del 40 per cento; al livello di dirigenza la presenza femminile è calcolata intorno al venti per cento negli anni 1993-1996.

La presenza femminile cresce fortemente, nello stesso comparto, nel personale degli altri livelli giungendo, ad esempio, al 55,8 per cento nel V livello, al 46,3 per cento nel VI livello, al 48,2 per cento nel VII livello (dati 1996 sostanzialmente conformi ai precedenti), con una presenza complessiva nel totale dei livelli intorno al 45 per cento.

La presenza femminile aumenta, nel caso del personale a *part-time*, superando l'80 per cento, e nel caso del personale temporaneo, sfiorando il 60 per cento.

Nel Servizio sanitario nazionale la percentuale della presenza femminile resta bassa nelle carriere mediche, passando dal 7 per cento circa per i primari a tempo pieno al 24 per cento circa nel complesso delle carriere mediche (dato costante dal 1993 al 1996); diventa alta nei profili del ruolo sanitario non medico, nei quali supera il 60 per cento e, in alcune qualifiche, anche il 70 per cento.

Nel settore della ricerca, la presenza delle donne sfiora il 30 per cento; nelle assunzioni del 1996 si registra una presenza femminile del 36 per cento, con un aumento consistente rispetto agli altri comparti della pubblica amministrazione.

Relativamente poi alla magistratura si può constatare che il dato generale manifesta una presenza delle donne del tutto minoritaria (intorno al 28 per cento nel 1996); tuttavia nei primi gradi della carriera (uditori, magistrati di tribunale, primi referendari), la presenza femminile appare assai alta, sfiorando, infatti, il 50 per cento.

Diversa la situazione per la carriera diplomatica, dove la presenza femminile è quasi nulla, con un dato intorno all'8 per cento nei primi gradi e lo 0 per cento nei gradi più alti.

Più confortante appare il dato percentuale nella carriera prefettizia, dove la presenza femminile nel 1996 è del 26 per cento circa nel complesso della dirigenza (dato notevolmente più alto rispetto al 1995, intorno al 21 per cento), ma resta tuttavia una presenza bassissima nei

gradi più alti della carriera, quale quella dei prefetti ascritti alla dirigenza generale (4 per cento circa).

La presenza delle donne, invece, è altissima nel comparto della scuola, dove si arriva, tra le insegnanti elementari, a superare il 95 per cento; comunque, nel complesso della docenza il dato del 1996 è intorno al 76 per cento.

Nel settore della scuola resta comunque minoritaria la presenza delle donne nell'ambito del personale direttivo; complessivamente il 37 per cento nel 1996 a fronte del 34 per cento nel 1995.

Dai dati della rilevazione è stato confermato il dato corrente secondo cui la percentuale di affidamento delle responsabilità dirigenziali da parte dell'Amministrazione alle donne è ancora bassa. La Commissione intende proseguire nell'indagine così avviata al fine di individuare gli strumenti di pari opportunità da utilizzare nel processo di riforma della pubblica amministrazione.

5) *Considerazioni conclusive.*

Alla scadenza del semestre, lo stato di attuazione della riforma, sia in ordine al Capo I della legge n. 59/97 (decentramento), sia in ordine al Capo II (organizzazione dello Stato), presenta aspetti positivi ed elementi di qualche preoccupazione.

Sul Capo I, si riscontra positivamente l'attuazione della riforma da parte delle regioni, mediante l'adozione delle leggi di attribuzione di funzioni e compiti agli enti locali. Quasi tutte le regioni hanno provveduto, operando in maniera tale da rispettare nella sostanza l'orientamento legislativo inteso a un forte decentramento di funzioni e compiti ai poteri locali, in conformità al principio di sussidiarietà. Su questo punto, si registra un significativo mutamento di tendenza rispetto all'orientamento precedentemente seguito dalla gran parte delle regioni, inteso piuttosto a rafforzare il governo regionale centrale, che a delegare parti significative dell'amministrazione a livello locale.

Si segnala altresì il fatto, anch'esso significativo ed innovativo, che le leggi regionali individuano, in asse con le disposizioni legislative nazionali (articolo 31, della legge 59/97, articolo 3 del decreto legislativo 112/98 e legge 142/90), la dimensione ottimale del governo locale sotto il profilo territoriale e demografico, come quella nell'ambito della quale i Comuni sono tenuti ad associarsi, al fine di esercitare funzioni e compiti nuovi che richiedano una determinata capacità di governo.

Su quest'ultimo punto, si deve tuttavia registrare il fatto che il processo associativo a livello comunale è ancora molto indietro, e ha una qualche consistenza soltanto nelle aree montane. Conseguentemente, l'attuazione piena della riforma sul versante regionale necessita di una forte spinta verso l'associazionismo comunale, per la quale la Commissione auspica sia l'impegno delle forze politiche operanti a livello locale, sia una piena presa di coscienza del problema da parte delle associazioni di categoria degli enti locali, anche per la individuazione degli strumenti e dei metodi necessari. I piccoli comuni, la cui autonomia e la cui capacità di governo il processo di riforma intende valorizzare appieno, hanno bisogno di ausilio sul piano tecnico e giuridico-amministrativo, per essere in condizioni di affrontare il nuovo processo organizzativo con la massima consapevolezza.

Sul versante dell'attività di governo, si registra, in ordine all'attuazione del Capo I della legge, una situazione di stallo in ordine all'adozione del decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo al trasferimento delle risorse agli enti locali, strumento questo preliminare rispetto al trasferimento delle funzioni e dei compiti (articolo 7, comma 1, decreto legislativo 112/98).

Invero, nel corso del semestre, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri trasmessi all'esame della Commissione sono pochissimi, come si è visto; e in alcuni settori, come quello dell'agricoltura, nei quali però da tempo è in corso di elaborazione il decreto di trasferimento, sono emerse difficoltà e resistenze di vario ordine e provenienza, che ne rendono assai difficile la conclusione.

Su questo punto, la Commissione più volte ha manifestato al Governo le sue preoccupazioni e ha chiesto allo stesso un più deciso impegno nel processo di definizione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, attraverso tempi e secondo modalità ragionevoli, accettate da tutte le parti coinvolte, ivi comprese ovviamente le regioni.

A tal proposito la Commissione auspica che la costituzione del gruppo di lavoro di cui detto possa rappresentare un significativo passo avanti nell'attuazione di tale aspetto della riforma amministrativa.

Sull'attuazione del Capo II, la Commissione registra la riforma di molti e importanti enti pubblici nazionali, operanti in settori chiave per il futuro del Paese, quali la ricerca e lo sviluppo economico; provvedimenti adottati in questi mesi da parte del Governo con il contributo decisivo della Commissione stessa. Attraverso questi testi, la struttura dei diversi enti esce fortemente razionalizzata, modernizzata, semplificata, in perfetta linea con l'impostazione dei principi della legge di riforma.

Relativamente alla riforma della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri, cioè dell'apparato centrale dello Stato, la Commissione è in attesa dei relativi provvedimenti che dovranno essere emanati entro il 31 luglio 1999, termine per l'esercizio della delega così prorogato dalla legge 8 marzo 1999, n. 50.

La Commissione più volte ha rappresentato al Governo l'esigenza di procedere a questo fondamentale adempimento nei termini previsti, anche tenendo conto che il Parlamento dovrà esaminare attentamente le proposte nei tempi e con gli approfondimenti dovuti. E ha ribadito altresì l'esigenza, più volte rappresentata in passato, che l'operazione di riforma della Presidenza e dei Ministeri vada inserita in un quadro legislativo unitario che contenga i principi di organizzazione generalmente applicabili, individuando le strutture organizzative fondamentali e le loro missioni, e lasciando il resto della disciplina alla fonte regolamentare secondo i principi di delegificazione affermati dalla legge di riforma.